SUPPLICE LIBELLO

DI MONSIGNORE

PIER GIUSEPPE RINALDI-BUCCI

CEREMONIERE APOSTOLICO PARTECIPANTE

PER DIMOSTRARE

ALLA SANTITÀ DI N. S. PIO PP. IX

L' INGIUSTIZIA DEL DECRETO

DELL' ABBREVIATORE APOSTOLICO DE CURIA

DATATO

ROMAE ANNO INCARNATIONIS DOMINICAE
MILLESIMO OCTINGENTESIMO SEPTUAGESIMO *TERTIO*
IV IDUS DECEMBRIS
SS. D. N. PII PP. IX. PONTIFICATUS ANNO XXVII.

ROMA
TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI
1873.

Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/supplicelibellod00rina

BEATISSIMO PADRE

Il sacerdote Pier Giuseppe Rinaldi-Bucci, previo pubblico Concorso sostenuto nel marzo del 1844, fu annoverato nel Collegio dei Ceremonieri Apostolici con Breve Apostolico datato li 2 marzo 1850. Nell'aprile del 1863 supplicava la Santita' Vostra di poter tornare in patria, ed ivi dimorare fino a che non fosse giunto ad essere annoverato tra i Ceremonieri Apostolici partecipanti. Accompagnava il Rinaldi-Bucci il supplice libello con una esposizione di motivi che lo inducevano ad implorare la grazia sovrana. E per mezzo dell' Officio postale tutto inviò alla Santita' Vostra come Prefetto della sacra ed universale Inquisizione.

Ma decorsi parecchi giorni, e non potendo il Rinaldi-Bucci risapere quale fosse la mente della Santita' Vostra intorno alla preghiera inviata; si portò da monsig. Fer-

rari di bo. me. suo ordinario superiore, Prefetto sendo in allora delle Ceremonie Apostoliche per pregarlo di parlare alla Santita' Vostra sulla domandata grazia. Peraltro riseppe il Rinaldi-Bucci che Vostra Santita' nulla avea per la posta ricevuto. Fece quindi il Rinaldi-Bucci presentare a Vostra Beatitudine per mezzo dello stesso mons. Ferrari una seconda istanza colla ripetizione dei motivi in foglio separato, e la Santita' Vostra accolse benignamente la dimanda con rescritto de' 9 maggio 1863 (*), che in forma autentica riteneva presso

---

(*) BEATISSIMO PADRE

Il sacerdote Pietro Giuseppe Rinaldi Bucci Ceremoniere Apostolica sopranumerario supplica umilmente l'alta Clemenza di Vostra Beatitudine a volergli concedere la grazia di poter restituirsi in patria, ed ivi continuare la sua dimora fino a che, a Dio così piacendo, non sarà del numero dei partecipanti, salvi sempre tutt' i diritti, prerogative, privilegi, onori ec. come dal Breve, unitamente a tutte le competenze spettanti ai Ceremonieri Apostolici sopranumerari.

L'oratore ec.

EX AUDIENTIA SANCTISSIMI

Die 9 *Maii* 1863.

SSmus Dominus Noster PIUS divina providentia PAPA IX. referente me infrascripto Caeremoniarum Apostolicarum Praefecto, benigne annuit iuxta preces.

Loc. ✠ Sig.

ALOISIUS FERRARI

di se il Rinaldi-Bucci, avendone rilasciata copia nelle mani del Prefetto delle Ceremonie Apostoliche monsignor Ferrari per essere archiviata ; copia che con altre carte spettanti ai Ceremonieri Apostolici fu portata al successore mons. Martinucci.

Ottenuto che ebbe l'enunciato rescritto il Rinaldi-Bucci, la Santita' Vostra volle interrogare più volte monsig. Ferrari, perchè non fosse giunta al suo Trono l'istanza del Rinaldi-Bucci inviata per la posta; ma fino a quell'ora fu impossibile di saperlo, perchè a tutti era ignoto.

Morto che fu monsig. Mancini, restò vuoto un posto di Ceremoniere Apostolico partecipante, ed allora il Rinaldi-Bucci, conoscendo che la grazia Pontificia di continuare la dimora in patria cessava di aver vigore, fece ritorno in Roma, e presentossi a monsig. Martinucci Prefetto delle Ceremonie Apostoliche nel dì 1 novembre p. p. a cui avea già per lettera manifestato il motivo del suo ritorno.

Ma quale mai fu la sorpresa del Rinaldi-Bucci, allorchè gli fu comunicato d'officio da monsig. Martinucci il decreto (*) che dicesi fatto da Vostra Santita' che non

(*) Questo Decreto, che fu partecipato al Rinaldi-Bucci nel giorno 26 dicembre 1872, e che porta la data del 10 dicembre 1873, priverebbe il Rinaldi-Bucci del suo officio di Ceremoniere Apostolico nel prossimo futuro dicembre, e così accordarebbegli in pari tempo lo spazio quasi di un anno a dimo-

solo gli negava l'ascenso, ma lo privava perfino dell'officio di Ceremoniere della Sede Apostolica!

È basato questo decreto sopra un asserto rescritto della ch. me. del Cardinale Roberti Segretario dei Memoriali, col quale si dice negato al Rinaldi-Bucci l'indulto di assenza da Roma, quell' indulto cioè che era stato accordato da Vostra Santita' al Rinaldi-Bucci con altro rescritto a relazione della bo. me. di monsig. Ferrari.

Questo rescritto della Segretaria dei Memoriali si dice apposto sulla memoria del Rinaldi-Bucci che era stata

---

strare l'ingiustizia della futura privazione. Il Rinaldi-Bucci peraltro col presente supplice libello ha creduto opportuno di tutelare i suoi diritti acquistati fino da questo momento presso la Santità di N. S.

SIG. D. PIETRO GIUSEPPE RINALDI-BUCCI

Dal Vaticano

26 *Decembre* 1872.

Il sottoscritto Prefetto delle Ceremonie Pontificie per eseseguire gli ordini ricevuti da' suoi Superiori non può esimersi di rimetterle la copia del dispaccio, ed il decreto emanato da Mons. Abbreviatore Apostolico de Curia, e significargli l'avvenuto passaggio di Mons. Antonio Cataldi Ceremoniere Pontificio.

Con distinta stima ed ossequio si conferma

Della Signoria Vostra

Umilissimo Dmo Servitore
P. MARTINUCCI

inviata dal medesimo a Vostra Santita' per via della posta, come sopra fu detto, e non si conosce in qual modo possa essere pervenuta al Cardinale Segretario dei Memoriali, e dal medesimo riferita. Sarebbe poi orrettizio quel rescritto, perchè non fu esposto che Vostra Santita' avea già concessa la grazia con precedente rescritto a relazione della persona competente, cioè del Superiore immediato del Rinaldi-Bucci, che dovea così bene conoscere le esigenze e gli obblighi dei Cerimonieri.

Copia - Dalla Segreteria di Stato 19 Decembre 1872.

La Santità di N. S. mossa da speciali motivi è venuta nella determinazione di dichiarare nullo e di niun valore il Breve spedito a favore del sacerdote Pietro Giuseppe Rinaldi-Bucci, col quale era nominato Ceremoniere Pontificio. Si trasmette pertanto il decreto a Mons. Martinucci Prefetto delle Ceremonie Pontificie per opportuna norma.

Fir. G. CARD. ANTONELLI

Duplicatum

DECRETUM

Romae Anno Incarnationis Dominicae Millesimo octingentesimo septuagesimo tertio IV. Idus Decembris SSmi Domini Nostri PII PP. IX. Pontificatus Anno XXVII.

SSmus Dominus Noster attenta relatione (*), quod D. Petrus

(*) Perchè non apparisce quì la qualifica o il nome del Relatore, come regolarmente si vede in tutt'i rescritti e decreti legali? Avrà senza dubbio arrossito di comparire.

Supporre che il Rinaldi-Bucci avesse reiterato l'istanza per la grazia che avea già ottenuta, è una cosa assurda. Egli nel lungo spazio che è decorso dal 1863 alla fine del 1872 non ha avuto mai cognizione di tale suppo-

---

Josephus Rinaldi Bucci, qui die 19 Junii An. 1863 quum esset ex Magistris Caeremoniarum Apostolicarum supra numerum et per supplicum Libellorum Secretarium Rm̃um Dominum Robertum Diaconum Cardinal. Roberti nuncupatum ill. mem. gratiam postulasset ut abesse ab Urbe posset quousque ad participationem Salarii perventurus esset; dictamque gratiam minime obtinuisse per rescriptum eiusd. Secretariae negativum, omnibus formis et Regesto praeditum sub praedicta Die et Anno: privato tamen scripto anterioris datae, Diei videlicet 9 Maij eiusd. Anni Aloysij Ferrari Caeremoniar. Apost. Praefecti b. m. regesto carente, innixus, in patriam degesset per decennium circiter, et interim supervenienti oneri servitii per turnum praestandi, cum gravamine collegarum defuisset, obligatione etiam postposita accedendi ad Urbem et iuramentum emittendi pro suo Officio in Oecumenica et generali Synodo exercendo, vi Litterarum Apostolicarum in forma Brevis datarum Die 27 Novembris 1869: omnibus mature perpensis voluit ac mandavit: nullius roboris ac prorsus irritas esse Litteras Apostolicas in forma Brevis favore D. Petri Josephi pro perpetuitate et exercitio Officii Caeremoniar. Ap. expeditas, per subscriptum declarari: proindeque in dicta Oecumen. et generali Synodo ad praesens rite suspensa, ipsum D. Petrum Josephum Rinaldi Bucci de caetero amplius locum non habere.

Cum clausulis etc. Et cum derogatione, quatenus opus sit, Regulae de jure quaesito non tollendo et Contrariisque facientibus quibuscumque non obstantibus. Insuper et per Secretariam Status, authentico hoc in proprio Archivio adservato, exemplar

sto rescritto negativo (*), ed in tutta buona fede ha

concordatum et sigillo munitum R. Caeremonar. Apostolic. Praefecto Secretariae Brevium Secretorum etc. communicari.

De Mandato SSmi
JOSEPH DE AQUILA E VICECOMITIBUS
Abbreviator Apostolicus de Curia

Loc. ✠ Sig.

(*) Non può riportarsi dal Rinaldi-Bucci la formola dell'asserto rescritto emanato dalla Segreteria dei Memoriali, perchè dolosamente procurato, è stato ed è tuttora ignoto al Rinaldi-Bucci. Si assicura però che vi sia marcata la parola *Relatum*, la quale fu saggiamente fatta apporre dal Santo Padre, che bene ricordava la grazia concessa nel rescritto antecedente del 9. maggio 1863., alla quale non volle derogare.

E poi cosa maravigliosa pel Rinaldi-Bucci l'espressione dell'Abbreviatore Apostolico, il quale fa rimarcare che il Rinaldi-Bucci *gratiam postulasset* per mezzo del Cardinale Roberti, che allora era Segretario dei Memoriali. Ciò non era neppure fra i possibili, mentre il Rinaldi-Bucci mai poteva pensare al Cardinale Roberti, perchè fosse mediatore di una grazia che già avea conseguita; nè mai, e poi mai il Rinaldi-Bucci mise piede negli appartamenti di detto Porporato.

Meravigliosissima è puranco l'espressione dell'Abbreviatore Apostolico, il quale intende di non apprezzare il primo rescritto vero, perchè riportato da un Prelato. Ma rifletta bene l'Abbreviatore Apostolico che monsig. Ferrari non era persona privata, ma rappresentante un Officio pubblico, e ne ebbe il mandato nell'Udienza del 9. maggio 1863. E perciò mal s'addice *scriptum privatum*, mentre fu ordinato solennemente dalla Santità di N. S. Pio PP. IX.

(*) Per sciogliere il nodo dolosamente intrecciato di tal rescritto che dicesi fatto dal Cardinale Roberti in forma negativa,

fruito del rescritto grazioso accordato per mezzo di monsig. Ferrari.

E difatti il Rinaldi-Bucci fino al dicembre 1872 è stato ritenuto come Ceremoniere Apostolico, essendo descritto per ordine sempre di anzianità negli elenchi officiali; il nome di lui è stampato negli annuarii: più ha sempre fruito delle distribuzioni ed emolumenti che dai SS. PP. AA. si danno agli individui ceremonieri, come sono le medaglie di argento, le candele, le palme, le così dette zuppe ecc., come nel primo rescritto.

E venuto in Roma il Rinaldi-Bucci nella canonizzazione celebrata nel 1867, riprese l'esercizio del suo officio senza osservazione di sorta, ed esercitollo nell' ordine di sua anzianità.

Ora se il Rinaldi-Bucci era in tutta buona fede, e se gli atti officiali lo confermarono in questa opinione, come mai poteva procedersi alla privazione dei diritti, ossia infliggersi una pena? La Santita' Vostra nel privare il Rinaldi-Bucci dell'officio di Ceremoniere Apostolico tanto solennemente conferito, avrà supposto di punire la contumacia del Rinaldi-Bucci nel rendersi assente da Roma e che fossero precedute quelle canoniche monizioni che ogni legge umana e divina richiede per la punizione e privazione di un diritto.

---

basterebbe si domandasse all'individuo che ora lo ha presentato come egli sia stato il possessore, quale sia stato il custode diligente e segreto per dieci anni circa, e come fosse stato estorto.

Nulla di ciò, Padre Santo. Quindi il Rinaldi-Bucci ricorre alla giustizia di Vostra Santita'. Il Rinaldi-Bucci fino al giorno, in cui gli fu intimato il decreto sottoscritto dall'Abbreviatore Apostolico de Curia, è stato affatto ignaro del rescritto che si dice essere nella Segretaria dei Memoriali non revocatorio, ma diverso dall'antecedente riportato per mezzo di monsig. Ferrari. Il Rinaldi-Bucci mai fu diffidato, mai fu ammonito, mai fu invitato a tornare in Roma: i fatti continuati di più anni lo confermarono invece nella persuasione di essere legittimamente assente.

Il primo rescritto fu regolarmente archiviato dallo stesso monsig. Ferrari, come può dedursi dalla notizia di suo pugno unita al rescritto originale, tuttora presso l'em̃o sig. Cardinale Prefetto de' SS. PP. AA., il che deve pur confessare monsig. Martinucci come possessore della copia per l'archivio dei Ceremonieri Apostolici.

Non prese parte il Rinaldi-Bucci ai turni decretati per le funzioni Pontificie dalla Santita' Vostra, perchè tale prescrizione fu posteriore alla grazia ottenuta; e ancorchè anteriore, ne sarebbe stato sempre dispensato in forza della grazia stessa, senza il dono della bilocazione.

Non venne al Concilio, perchè il rescritto era privo di condizioni: però se fosse stato chiamato, avrebbe immantinenti obbedito (*).

(*) Si vorrebbe dare un gran peso da chi ha fatta la relazione al S. P. per estorcere il riferito decreto dell'Abbreviatore

Dopo questa esposizione di fatti il Rinaldi-Bucci spera nella giustizia di Vostra Santita'. Non implora tanto di avere un ascenso già ad altri concesso, ma principalmente implora che non sia punito con una privazione che in faccia alla società in Roma, ed in Patria lo supporrebbero reo di gravi delitti: mentre senza tali delitti non s'infligge una pena sì grave. E il Rinaldi-Bucci, cui neppure fu fatta una monizione qualunque per diffidarlo, o per porlo in mora, non poteva essere per questo privato di un officio a vita conferitogli con lettere apostoliche. Vostra Santita' nella sua giustizia ed equità saprà provvedere non tanto all' interesse, che il Rinaldi-Bucci poco o nulla cura, ma alla sua convenienza, ed al suo decoro.

Prostrato a' SSmi Piedi implora l' Apostolica Benedizione.

Sacrosanto è il diritto della difesa anche pei rei di gravi mancamenti. Perciò il Rinaldi-Bucci a fine di tutelare in un colla stima i suoi diritti acquisiti; rende di

---

Apostolico de Curia, al non aver prestato il Rinaldi-Bucci il giuramento come Ceremoniere del Concilio ecumenico vaticano, senza riflettere che allora avrebbe mancato il Rinaldi-Bucci, quando tornato in Roma e riconvocatosi il Concilio, fosse intervenuto alle sessioni conciliari senza prima emettere il prescritto giuramento. E dica tanto Relatore : e i Vescovi preconizzati dopo sospeso il Concilio, e altri Ceremonieri e Officiali che venissero novellamente nominati, quando avrebbero dovuto prestare tale giuramento? Oh sapienza . . . per non dire malignità!

pubblica ragione questa brieve istoria e difesa, non solamente per far conoscere la verità alla Santita' di N. S. ma a tutti coloro, ai quali o non è affatto pervenuta, o per arte la più maligna è stata rappresentata sformata e monca.
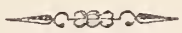
Il Rinaldi-Bucci per le stesse ragioni ha fatto presentare al Sacro Collegio degli emi sigg. Cardinali, e per esso all' emo sig. Cardinale Decano; non che a monsig. Prefetto delle Ceremonie Pontificie legale protesta, acciocchè rimaner possa continuamente nel possesso del suo officio di Ceremoniere della Sede Apostolica nell'ordine che or gli dà, e gli darà in avvenire l'anzianità nel novero dei Ceremonieri Apostolici partecipanti; ed acciocchè dal primo Novembre 1872 restino integri gli onorarii, ed emolumenti di ogni specie dovuti al suo officio.